



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE**

Lic. CLASSICO Lic. LINGUISTICO Lic. SCIENZE UMANE Lic. SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE

"SCIASCIA - FERMI"

98076 Sant'Agata Militello (Me) C.da Muti Tel./Fax 0941-701720 0941-702914

Cod. Fisc. 95001840834 Cod. Mecc. MEIS00300Q

PEC meis00300q@pec.istruzione.it E-Mail meis00300q@istruzione.it www.liceosciasciafermi.gov.it

Prot. n° 6977

Sant'Agata di Militello, 04/10/2014

CIRCOLARE N. 51

Ai docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Alla segreteria del personale
All'albo pretorio online

OGGETTO: disciplina delle assenze per malattia.

Il dipendente deve comunicare tempestivamente l'assenza per malattia dalle ore 7.30 alle ore 8.00 agli uffici di segreteria in C.da Muti, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Ai fini della richiesta di visita medico-legale, sarà richiesta fin dal primo giorno di assenza e il dipendente è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione nel caso dimori in luogo diverso da quello comunicato.

L'art.55 septies del D. Lgs n.165/01, aggiunto dall'art. 69 comma 1 D. Lgs n.150/09, in materia di controllo delle assenze dei dipendenti pubblici, dispone che nell'ipotesi di *assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (1° gennaio 31 dicembre), l'assenza viene giustificata (a partire, quindi, dal terzo evento) esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale* (rientrano in questa tipologia i medici di famiglia di medicina generale convenzionati, la guardia medica, ospedali e pronto soccorso, strutture ambulatoriali delle ASL. Sono esclusi i medici liberi professionisti non convenzionati, medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il SSN).

In tutti i casi di assenza per malattia (anche per un solo giorno) la certificazione medica è inviata per via telematica (salvo impedimenti tecnici del medico certificante), direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

"Malattia protratta" e "secondo evento" (la certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN):

- La durata di oltre 10 giorni deve risultare da un unico certificato medico o anche da più certificati che prevedano periodi ininterrotti la cui somma superi 10 giorni.
- Il caso del "secondo evento" è comprensibile attraverso un esempio: primo periodo 4 giorni+secondo periodo 2 giorni+terzo periodo di 3 giorni (i tre periodi sono ovviamente "separati"). In questo caso il superamento dei 10 giorni non è rilevante, in quanto vale il "terzo evento" e quindi l'obbligo della certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale si applicherebbe per l'esempio riportato a partire dal periodo dei 3 giorni (che costituisce il "terzo evento") anche se non si è raggiunti i 10 giorni di malattia.

Il personale assente per malattia è soggetto a visita fiscale durante le fasce orarie di reperibilità dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

A. A. C. V.

L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno; il controllo è in ogni caso obbligatorio anche per un solo giorno, quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Qualora sia necessario, per gravi motivi, allontanarsi dal proprio domicilio durante le suddette fasce orarie, affinché l'eventuale assenza alla visita fiscale sia giustificata, occorre avvisare preventivamente la segreteria e presentare successivamente la documentazione.

Onde evitare spiacevoli conseguenze ed eventuali trattenute sulla retribuzione, il personale deve obbligatoriamente comunicare preventivamente per via telefonica o fax l'eventuale necessità di effettuare accertamenti diagnostici, visite mediche, ecc., durante la fascia oraria di reperibilità, documentandola successivamente.

Si precisa che qualsiasi documentazione presentata a posteriori per motivare l'assenza dal proprio domicilio, avrà rilievo solo per esclusivi casi di circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'interessato. Ogni dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul citofono della propria abitazione che sulla cassetta delle lettere.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'interessato dimori in un luogo diverso dal proprio abituale domicilio è tenuto a darne tempestiva informazione all'Amministrazione; diversamente, nel caso di irreperibilità durante la visita fiscale, la responsabilità dell'assenza dal domicilio è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata, con la perdita dell'intera retribuzione per il periodo di malattia fino ad un massimo di dieci giorni.

Alle assenze per malattia, di qualunque durata, per i primi dieci giorni di assenza è corrisposto, ai sensi dell'art. 71 comma 1 della L. 133/2008, il trattamento economico fondamentale, con esclusione, quindi, di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

I docenti con cattedra orario esterna, nel caso di malattia, devono darne comunicazione anche alle altre scuole.

Ogni dipendente assente per malattia, appena in possesso del certificato telematico deve comunicare tempestivamente alla segreteria il numero di protocollo del certificato e i giorni di assenza.

I periodi di assenza per ricovero, post ricovero, gravi patologie, day-hospital e infortunio sul lavoro, nonché i periodi di assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie, non sono soggetti alla decurtazione delle retribuzioni accessorie;

Le assenze dovute a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti devono essere documentate mediante certificato del medico di base che apposti la dicitura specifica: "affetto da grave patologia" e che si stanno effettuando "terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti".

Le assenze dovute a day hospital, per essere riconosciute tali, devono essere giustificate da un certificato che apposti la dicitura "day hospital" documentando quindi l'avvenuta prestazione medica in ambito day hospital. Il certificato relativo al ricovero deve essere rilasciato dalla struttura ospedaliera.

Il certificato relativo alla convalescenza post ricovero, per essere riconosciuto tale ai fini del trattamento economico, deve essere rilasciato dal medico di base e deve contenere, oltre al periodo richiesto, la dichiarazione che trattasi di convalescenza relativa al ricovero; inoltre, deve essere riportata la dicitura "prorogabile" per giustificare ulteriori eventuali periodi, in tal caso non sarà applicata la decurtazione della retribuzione accessoria. La visita medico fiscale non viene richiesta in caso di assenza dovuta a visita specialistica, day hospital, ricovero, grave patologia e infortunio sul lavoro mentre viene richiesta per gli altri casi di assenza per malattia.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Di Majo

